MOVIMENTO CONSUMATORI

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

Anatocismo e contratti di conto corrente

INDAGINE SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI (ANATOCISMO) NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE

1. Il divieto di anatocismo introdotto dalla legge di Stabilità per il 2014

L'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha sostituito l'art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) che consentiva la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari.

L'attuale articolo 120 t.u.b. prevede che "*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*".

Tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13) sono entrate tutte in vigore in data 1° gennaio 2014.

Non v'è dubbio che a far data dall'entrata in vigore della l. 143/2013 sia fatto divieto a tutte le banche di applicare interessi sugli interessi maturati per le seguenti ragioni.

1) La sostituzione e quindi l'immediata abrogazione del previgente art. 120, secondo comma, t.u.b. (introdotto dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha reso direttamente applicabile l'art. 1283 c.c. che, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite, comporta il divieto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi se non pattuiti successivamente al sorgere del debito e se dovuti per almeno sei mesi (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24418). L'anatocismo è stato infatti ammesso nel nostro ordinamento solo nel settore bancario, perché il precedente art. 120 t.u.b. conteneva una deroga al generale divieto previsto nel Codice civile; una volta eliminata tale norma speciale, non può che trovare applicazione il principio generale che vieta l'anatocismo nei rapporti bancari (per una più dettagliata ricostruzione delle

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

evoluzioni normative e giurisprudenziali si rinvia alla Scheda Tecnica allegata).

2) La *ratio* sottostante all'introduzione del nuovo art. 120 t.u.b è chiaramente indicata, fin nei lavori preparatori della legge di Stabilità, nell'introduzione del divieto di ogni forma di anatocismo o capitalizzazione degli interessi. Il legislatore ha poi ribadito il divieto di anatocismo eliminando in sede di conversione la norma (d.l. 24 giugno 2014 n. 14, art. 31) che cercava di reintrodurre la capitalizzazione annuale degli interessi passivi (cfr. Scheda Tecnica allegata).

3) Anche la formulazione letterale della norma è conforme alla ratio e al coordinamento con il codice civile. Il nuovo art. 120 t.u.b precisa infatti che gli interessi "*sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*". L'espressione capitalizzazione è quindi utilizzata impropriamente col significato di conteggio degli interessi.

4) La sostituzione del precedente art. 120 t.u.b. ha determinato la consequenziale abrogazione e comunque l'inefficacia della delibera CICR 9 febbraio 2000 (che indicava le condizioni per l'applicazione dell'anatocismo) per tutti i rapporti bancari partire dal 1° gennaio 2014. Tale disposizione, quale fonte secondaria, ha perso ogni legittimità una volta abrogata la norma primaria che ne consentiva l'applicazione.

5) Il nuovo articolo 120 t.u.b, e quindi il divieto di anatocismo, è in vigore dal 1° gennaio 2014, e non richiede la pubblicazione della delibera del CICR la quale dovrà regolare non più la produzione di interessi sugli interessi, come era previsto in passato, ma più in generale "*modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*". In ogni caso il CICR dovrà attenersi al principio secondo cui "*gli interessi "sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"* non potendo quindi consentire alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, nemmeno in via transitoria.

2. La diffusa violazione del divieto di anatocismo

Come accertato dal Movimento Consumatori nell'indagine su anatocismo e conti correnti, nonostante l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 120 t.u.b., fin dal 1° gennaio 2014 (da un anno!), tutte le banche continuano a capitalizzare gli interessi periodicamente maturati e, una volta capitalizzate tali

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

poste, ad applicare gli interessi anche sulla quota iscritta nei conti correnti a debito per gli interessi maturati.

Movimento Consumatori ha analizzato tutti i fogli informativi dei contratti di conto corrente di **30 banche** rilevando che tutte le banche continuano a capitalizzare gli interessi passivi.
L'indagine condotta dall'associazione ha riguardato tutti i principali gruppi italiani (IntesaSanpaolo, Unicredit, MPS, BNL Paribas, Banco Popolare, UBI, Carige), alcuni gruppi di "origine" estera (Deutsche Bank e ING), banche popolari, banche di credito cooperativo e banche c.d. del "territorio".
La violazione del divieto di anatocismo riguarda tutti i conti correnti con facoltà di sconfinamento o con affidamenti senza nessuna eccezione.

Tabella 1

	BANCHE ANALIZZATE	GRUPPO
1	WEBANK S.p.A.	BPM
2	ING BANK NV	
3	IW BANK S.p.A.	UBI
4	DEUTSCHE BANK S.p.A.	
5	BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL	
6	FINECOBANK S.p.A.	UNICREDIT
7	INTESA SANPAOLO S.p.A.	
8	BANCA DEL PIEMONTE S.p.A.	
9	BANCA SELLA S.p.A.	
10	BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.	UBI
11	BCC ALBA	
12	BANCOPOSTA – POSTE ITALIANE S.p.A.	
13	BANCO POPOLARE s.c.	
14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	
15	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MPS
16	BANCA CARIGE	
17	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	
18	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA	
19	BANCO DI NAPOLI	INTESA
20	BANCA POP. EMILIA ROMAGNA	
21	CREDITO EMILIANO	
22	BANCO DI SARDEGNA	
24	VENETO BANCA	
25	BANCA POP. DI BERGAMO	UBI
25	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE	
26	BANCO DI BRESCIA	UBI
27	BANCA ALPI MARITTIME	
28	UNICREDIT S.p.A.	
29	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	
30	BANCA POP. DI SONDRIO	

3. La dimensione del fenomeno: gli interessi anatocistici del 2014 ammontano a circa 2 miliardi di euro

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

La stima dell'ammontare complessivo degli interessi anatocistici corrisposti sulle operazioni di credito regolate in conto corrente nel corso del 2014 può essere effettuata grazie ad un confronto con i medesimi benefici per l'intero sistema bancario negli anni precedenti.

Come rilevato in una recente analisi (Marcelli, *La ripetizione dell'indebito bancario: dimensione del fenomeno e problematiche applicative*, 12 aprile 2013, in www.assoctu.com), nel corso del decennio 2001 – 2010, dall'applicazione trimestrale anziché annuale degli interessi e delle CMS è derivato un beneficio per il sistema bancario stimato prudenzialmente tra € 1,635 miliardi di euro nel 2002 e 2,219 nel 2008.

Nella Tabella sotto riportata è evidenziato l'effetto economico relativo all'anatocismo infrannuale. Partendo dai dati risultanti dal Bollettino Statistico della Banca d'Italia sugli impieghi in conto corrente, con esclusione delle operazioni salvo buon fine (cessione di fatture e crediti commerciali) e degli anticipi su carta di credito, sono determinati gli interessi conseguenti agli interessi e alle CMS addebitati negli anni precedenti.

ANATOCISMO INFRANNUALE (INTERESSI E CMS): IMPORTI ANNUALI (mil.ni/Euro) **Tav. 1**

TRIMESTRE	Impieghi in c/c, esclusi s.b.f.*	Totale impieghi in c/c	Tasso medio B.I. (ap. cred. > € 5.000)	CMS	Interessi e CMS anatocismo nell'anno
Anno 2001	209.969	251.963	10,24%	0,50%	1.687
Anno 2002	216.232	259.478	9,68%	0,55%	1.635
Anno 2003	215.694	258.833	9,46%	0,61%	1.636
Anno 2004	216.059	259.271	9,46%	0,70%	1.745
Anno 2005	218.356	262.027	9,48%	0,79%	1.869
Anno 2006	223.771	268.525	9,56%	0,79%	1.948
Anno 2007	240.281	288.338	9,94%	0,72%	2.120
Anno 2008	259.931	311.918	9,92%	0,67%	2.219
Anno 2009	260.515	312.617	8,64%	0,66%	1.770
Anno 2010	251.354	301.624	9,43%	0,50%	1.758
Totale anatocismo infrannuale (interessi e CMS):					**18.387**
Valore composto al 2011 dell'anatocismo infrannuale (interessi e CMS) del decennio:					**31.839**

* Fonte Bollettino Statistico della Banca d'Italia. Nei dati non sono comprese le sofferenze, gli anticipi su effetti s.b.f. e gli anticipi su carta di credito.

La dimensione del fenomeno trova conferma anche nei dati relativi al ventennio precedente che vedono una media annuale degli interessi anatocistici di circa 2,345 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1990 e 1,825 miliardi per il periodo compreso tra il 1990 ed il

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

2000 (così Marcelli, cit., 11 s.).

ANATOCISMO INFRANNUALE. (mil.ni/Euro)				Tav. 2
Anno	Totale impieghi in c/c (media annua)	Interessi e CMS (valore medio annuo)	Incidenza capitalizzazione infrannuale	Ammontare capitalizzazione infrannuale (media annua)
1981 - 1990	134.666	19,80%	1,83%	2.345
1991 - 2000	206.063	14,07%	0,91%	1.825

Per determinare l'ammontare complessivo degli interessi anatocistici corrisposti in Italia nel 2014, considerando un ammontare complessivo del credito regolato in conto corrente più basso rispetto agli anni 2007 e 2008 ed un tasso medio più alto, si può stimare che **nel 2014 gli interessi anatocistici corrisposti in Italia** si assestino in un ammontare complessivo pari a oltre **2 miliardi di euro** (Marcelli, *L'anatocismo e le vicissitudini della delibera cicr 9/2/00, 5 dicembre 2014, in www.ilcaso.it).*

4. Le diffide e le azioni collettive avviate da Movimento Consumatori.

Tra la fine di novembre e dicembre Movimento Consumatori ha inviato alle banche indicate nella Tabella 1 una diffida invitandole a cessare ogni forma di capitalizzazione degli interessi in quanto (i) comportamento lesivo degli interessi dei consumatori (ii) pratica commerciale scorretta e (iii) applicazione di clausole nulle o inefficaci.

Nessuna delle banche intimate ha cessato i comportamenti contestati.

Le banche che hanno riscontrato le diffide del Movimento Consumatori hanno tutte sottolineato che il divieto di anatocismo non sarebbe in vigore fino all'approvazione della delibera del CICR indicata nel nuovo art. 120 t.u.b. e che nel frattempo continuerebbero a trovare applicazione le disposizioni della Delibera CICR del 2000.
Si tratta, ad avviso del Movimento Consumatori, di argomenti infondati in quanto il CICR, in assenza di una norma primaria che lo consenta, in ogni caso non potrà consentire alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi nemmeno in via transitoria. Il divieto di anatocismo è quindi immediatamente applicabile.

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

Movimento Consumatori ha promosso ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo le prime tre azioni collettive cautelari avanti il Tribunale di Milano per chiedere (i) l'inibitoria di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, (ii) l'inibitoria delle relative clausole dei contratti di conto corrente e (iii) la condanna delle banche ad informare la propria clientela che dal 1° gennaio 2014 ogni forma di capitalizzazione degli interessi è illegittima e che tutti i correntisti hanno diritto di ottenere la restituzione degli interessi corrisposti.

Le azioni inibitorie sono state proposte nei confronti delle banche per i contratti di conto corrente sotto indicati con la procedura d'urgenza. E' presumibile che dopo la metà di gennaio il Tribunale di Milano si pronunci sulle domande proposte in via d'urgenza dall'associazione.

ING BANK NV

Nome conto corrente (per consumatori)	Periodicità capitalizzazione
Conto Corrente Arancio	Trimestrale

Prima udienza 9 gennaio 2015

DEUTSCHE BANK

Nome conto corrente (per consumatori)	Periodicità capitalizzazione
Ordinario	Trimestrale
DB componi	
DB componi online	
DB online plus	
Private Club	
DB Private Club	
DB Private Club Promo 2	
DB Conto Premio Zerocanone 2013 nuovi clienti	
DB Conto Premio Più Investimenti 2013 – per nuovi cl.	
DB Conto Premio per titolari di altro conto corrente	
DB Zero Canone 2013	
DB Più Investimenti 2013	
Conto di Base Deutsche Bank	
DB Perform	
DB Saggetà	
DB Sostegno ANITA	
DB Private Banking	
DB Private Banking news clients	
DB Online B2e	
B2e DB partner	
B2e SB Performance	
B2e DB Partner Studenti	
B2e DB Solution NEW	
B2e DB Privilegio	
DB Privilegio Zuritel	
DB Privilegio Inter	
DB Privilegio FAI	
Conto Corrente Estero	

Prima udienza 8 gennaio 2015

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

BANCA POPOLARE DI MILANO (E WEBANK, dopo fusione ora BPM)

Nome conto corrente (per consumatori)	Periodicità capitalizzazione
Conto Contante	Trimestrale
Conto Corrente Ordinario Consumatore	
Flexiconto	
Conto in euro per non residenti consumatori	
Conto Millenium	
Conto New Welcome	
Primo assoluto	
Rossonero per sempre	
Conto you do	
Contratti di conto corrente webank	

Prima udienza 8 gennaio 2015

BREVE SCHEDA TECNICA
Il divieto di anatocismo dagli anni 90 a oggi: il braccio di ferro tra il legislatore "salva-banche" e la giurisprudenza "salva-consumatori"

L'art. 1283 Codice Civile

L'art. 1283 Cod. Civ. prevede che "*in mancanza di **usi contrari**, gli interessi possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.*"
L'art. 1283 c.c. disciplina l'**anatocismo**, ovvero la produzione di interessi su interessi (o capitalizzazione=trasformazione in capitale degli interessi), fenomeno che determina l'effetto di una **crescita esponenziale del debito** a svantaggio di imprese e consumatori che abbiano fatto ricorso al credito bancario. La fattispecie degli interessi anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c., viene ritenuta dalla Cassazione "*norma imperativa, che presidia l'interesse pubblico ad impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura*" (Cfr. Cass. 3479/71 e n. 1724/77).

La prassi bancaria precedente al 1999

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

Le Banche fino a oggi hanno costantemente applicato interessi anatocistici nei conti correnti, sulla base di specifiche clausole, contenute nelle condizioni generali di contratto, che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Il mutamento della giurisprudenza nel 1999

La Corte di Cassazione, a partire dal 1999 (Cass., 16/3/99, n. 2374; Cass., 30/3/99; Cass., 11/11/99, n. 12507), ha riconosciuto che gli "usi contrari" che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., possono consentire l'anatocismo devono esclusivamente essere normativi e non negoziali, quali quelli conseguenti all'adesione non negoziabile a clausole predisposte unilateralmente. Le clausole che consentivano la capitalizzazione degli interessi sono state pertanto ritenute nulle e l'anatocismo illegittimo.

Il primo intervento "Salvabanche", d.lgs 342/99 (Governo D'Alema)

Dopo le sentenze della Cassazione del 1999, il Legislatore, su richiesta del sistema bancario, è intervenuto con l'art. 25 **d.lgs. n. 342/99**, modificando **l'art. 120 del Testo Unico Bancario**[1] demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie[2].
Per i contratti successivi all'entrata in vigore della legge veniva così nuovamente "legalizzato" l'anatocismo, a condizione che le Banche prevedessero specifiche pattuizioni e che ci fosse la stessa periodicità, trimestrale, semestrale o annuale, nel conteggio degli interessi attivi e passivi.
Non solo. Con il comma 3° dell'art. 25 d.lgs. 342/99[3] veniva anche riconosciuta la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici applicata prima dell'entrata in vigore della delibera CICR (con

[1] L'originario art. 120 t.u.b. prevedeva che: "*Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento*".

[2] Art. 120 d.lgs. 385/1993 modificato dal d.lgs. 342/99: Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (1). Vigente dal 19/10/1999 al 18/09/2010 .
"1. *Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.*
2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (2)".

[3] Cfr. art. 25, 3° comma, d.lgs. 342/99: "*Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente*".

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

obbligo di adeguamento dei contratti, a pena di inefficacia), emessa in data 8 febbraio 2000[4].

2000: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il Decreto Salva Banche

Con la sentenza**,** n. 425 del 17 ottobre 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del "colpo di spugna retroattivo" posto in essere con l'introduzione del terzo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/99[5], riaprendo così la possibilità di ottenere la restituzione di interessi anatocistici corrisposti prima del 2000 (così come quelli pagati successivamente in caso di mancata specifica approvazione della clausola).

2010: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite mette la parola fine all'anatocismo

Nel 2010, per i contratti non adeguati alla deliberazione Cicr del 2000, la **Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010** ha escluso non solo la legittimità della capitalizzazione trimestrale, ma anche semestrale e annuale[6].

2011: il secondo intervento "Salvabanche" (Governo Berlusconi)

Con la "**legge milleproroghe**" (art. 2, co. 61 della l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/2010) il Legislatore è intervenuto nuovamente in

---

[4] L'art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. (la cui rubrica è *Disposizioni transitorie"*) detta la disciplina dell'anatocismo applicabile ai rapporti, quale quello oggetto del caso di specie, sorti prima del febbraio 2000 disponendo che: *"1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00."3.* ***Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela****."*

[5] Cfr. Corte Cost., 17/10/2000, n. 425: "*Fondata deve ritenersi, invece, la questione concernente l'eccesso di delega prospettato da quasi tutti i rimettenti. Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati nella delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega. Ebbene da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il mancato rispetto della delega*."

[6] Cass., S.U., 2 dicembre 2010 n. 24418: "*L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*".

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

tema di anatocismo[7], al fine restringere il termine di prescrizione delle azioni di ripetizione degli interessi anatocistici, secondo i principi enunciati solo qualche mese prima dalle Sezioni Unite della Cassazione. Tale norma, di interpretazione autentica, faceva infatti decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione delle singole operazioni a prescindere dalla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente. Veniva così eliminata ogni chance di ottenere in restituzione gli interessi indebitamente pagati oltre i dieci anni precedenti.

2012: il secondo intervento della Corte Costituzionale: l'incostituzionalità del decreto mille proproghe

La Corte Costituzionale con **sentenza del 5 aprile 2012 n. 78** ha dichiarato incostituzionale il Decreto Mille Proroghe (art. 2, co. 61 l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/2010[8]) in quanto contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti all'art. 3 della Costituzione.

2013: La legge di Stabilità per il 2014: fine all'anatocismo? (Governo Letta)

Con la l. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) entrata in vigore il 1° gennaio 2014 è stato introdotto il nuovo articolo 120 t.u.b[9]. che, seppur con una formulazione non proprio limpida, ha definitivamente vietato l'anatocismo, come confermato anche dai lavori preparatori e dalla relazione dell'originaria proposta di legge[10].

---

[7] Cfr. art. 2, co. 61 della l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/2010 "*in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

[8] La Consulta ha riconosciuto che tale disposizione di interpretazione autentica incorre nel divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) e non riceve "*nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.*", ledendo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3): "*Invero, essa è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione.*" La stessa norma, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finiva "*per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate. Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010).*" La Corte ha rileva altresì l'incostituzionalità per un secondo profilo, ovvero per l'inesistenza di motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare l'effetto retroattivo, da cui la violazione del parametro di cui all'art. 117 primo comma Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea.

[9] "1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"2. *Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.*
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre".

[10] La relazione illustrativa della P.D.l. chiariva che "La presente proposta di legge intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli

Movimento Consumatori Sede Nazionale Via Piemonte 39/a 00187 Roma Tel. 06 4880053 Fax 06 4820227 www.movimentoconsumatori.it info@movimentoconsumatori.it

2014: Salvabanche, un nuovo tentativo fallito in sede di conversione del decreto legge (Governo Renzi)

Con il d.l. 24 giugno 2014 n. 14, art. 31 si è cercato di sostituire il nuovo articolo 120 t.u.b. con altra norma che legittimava la capitalizzazione annuale degli interessi[11]. In sede di conversione della legge tale disposizione è stata stralciata.

interessi… la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l'improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore…"

[11] Tale disposizione prevedeva che: "*Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre".*